

ALLEGATO B: MODELLO DI CONVENZIONE - AZIENDE

POR “COMPETITIVITÀ REGIONALE ED OCCUPAZIONE” FSE 2007-2013

Convenzione Tipo

**CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DI ATTIVITA’
OBIETTIVO 2**

TRA

La Regione Lazio (in seguito Regione)

E

l’ Azienda(in seguito Soggetto gestore)

Si conviene e stipula quanto segue

**art. 1
(Affidamento)**

La Regione affida e finanzia al Soggetto gestore, così come risulta costituito e rappresentato, la realizzazione del Progetto presentato ai sensi dell’Avviso Pubblico approvato con Determinazione Dirigenziale n.°del

**art. 2
(Disciplina del rapporto)**

Il Soggetto gestore dichiara di conoscere la normativa sull’ordinamento della formazione professionale, la Legge Regionale n. 23/92 (in particolare l’art. 23 p. 2 lettera g “l’obbligo da parte del soggetto gestore, di provvedere a tutte le anticipazioni finanziarie necessarie per lo svolgimento delle attività convenzionate”), la L. n. 845/78, i regg. (CE) n. 1083/2006, n. 1828/2006, n. 1081/2006 1685/2000, 1145/2003, e la regolamentazione nazionale e regionale di riferimento, la normativa vigente in materia di lavoro, sicurezza ed assicurazioni sociali obbligatorie, nonché la normativa in materia fiscale e si impegna a rispettarle integralmente.

Il Soggetto gestore dichiara inoltre di conoscere la normativa inerente i costi ammissibili nonché il Regolamento comunitario vigente in tema di informazione e pubblicità degli interventi dei Fondi Strutturali previsti all’art. 69 del Regolamento (CE) n. 1083/2006 e degli artt. 1-10 del Regolamento (CE) n. 1828/2006.

Il Soggetto gestore accetta la vigilanza della Regione, sullo svolgimento delle attività e sull’utilizzazione del finanziamento erogato, anche mediante ispezioni e controlli.

**art. 3
(Termine iniziale e finale)**

Il Soggetto gestore s’impegna a dare inizio alla realizzazione del Progetto finanziato entro e non oltre 30 giorni dalla notifica della determinazione di approvazione e finanziamento dell’intervento.

Il Soggetto gestore s’impegna altresì ad attuare ed ultimare tutte le operazioni nei tempi previsti nella proposta presentata, che non potranno superare dalla data di inizio attività, i sette mesi per le acquisizioni di competenze, e gli 8 mesi per i corsi di qualifica.

Per giustificati motivi, previa autorizzazione della Regione, detti termini possono essere prorogati di ulteriori 30 giorni.

**art. 4
(Ulteriori adempimenti)**

Al fine di consentire in qualunque momento l’esatta visione della destinazione data ai finanziamenti assegnati, il Soggetto gestore si impegna a tenere tutta la documentazione compresa quella contabile presso la sede di realizzazione delle attività o previa comunicazione, presso altra sede del soggetto stesso, ubicata nel territorio della Regione, ad utilizzare un conto corrente bancario dedicato unicamente alle operazioni di progetti finanziati dalla Regione a valere sul Fondo Sociale Europeo ed ad adottare, in attuazione a quanto previsto dai regolamenti comunitari, un sistema contabile distinto, ovvero un’adeguata codificazione contabile, al fine di assicurare la trasparenza dei costi e la facilità dei controlli. La contabilità inerente il progetto deve essere resa facilmente riscontrabile da parte degli organismi deputati alla verifica amministrativa in itinere ed ex post.

I prodotti di qualsiasi natura che dovessero costituire risultato del Progetto finanziato non possono essere commercializzati dal Soggetto Gestore. Il soggetto beneficiario del contributo è tenuto a conservare la documentazione inerente le spese sostenute per un periodo non inferiore a 5 anni.

L’amministrazione Regionale si riserva la facoltà di effettuare verifiche e controlli.

art. 5
(Modalità di esecuzione)

Il Soggetto gestore si impegna a realizzare il Progetto finanziato ed autorizzato integralmente nei termini e con le modalità descritte nella proposta, ed, in particolare, con le finalità di inserimento lavorativo contenute nel progetto approvato e finanziato.

Ogni variazione, che, per cause sopravvenute debitamente documentate e motivate, dovesse rendersi necessaria, deve essere tempestivamente comunicata alla Regione e da quest'ultima autorizzata.

Il Soggetto gestore si impegna a fornire i dati dell'attività finanziata, utilizzando i supporti informatici predisposti dall'Amministrazione Regionale.

art. 6
(Informazione e pubblicità)

Il Soggetto gestore si impegna a rispettare rigorosamente il vigente Regolamento Comunitario relativo al tema dell'informazione e pubblicità sugli interventi dei Fondi strutturali e ad assicurare la massima trasparenza e parità di trattamento nell'accesso alla formazione.

Ai sensi dell'art. 6 del Regolamento CE 1828/2006, il Soggetto gestore è a conoscenza che, accettando il finanziamento, accetta nel contempo di essere incluso nell'elenco dei beneficiari pubblicato a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, lettera d) dello stesso Regolamento.

Ai sensi dell'art. 8, comma 4 del medesimo Regolamento, il Soggetto gestore si impegna a:

- garantire che i partecipanti all'operazione siano stati informati di tale finanziamento;
- informare in modo chiaro che l'operazione in corso di realizzazione è stata selezionata nel quadro di un programma operativo cofinanziato dal FSE;
- far risultare, in qualsiasi documento riguardante tali operazioni, compresi i certificati di frequenza o altri certificati, una dichiarazione da cui si evidenzia che il programma operativo è stato cofinanziato dal FSE.

Inoltre, il Soggetto gestore, dovrà garantire la realizzazione di una delle seguenti azioni informative aggiuntive:

- evento di apertura o di chiusura dell'intervento;
- brochure informativa dell'intervento realizzato.

art. 7
(Certificazione della spesa)

Il Soggetto gestore si impegna ad inserire telematicamente i dati della gestione finanziaria dei progetti sul sistema regionale di monitoraggio SI_MON e ad inviare puntualmente alla Regione le certificazioni trimestrali e annuali della spesa sostenuta coerenti con le risultanze degli inserimenti sul Sistema. Il Soggetto gestore è consapevole degli obblighi comunitari di comunicazione che investono la Regione e che comportano il disimpegno automatico (e quindi la non corresponsione) delle somme non certificate nei termini previsti. Il Soggetto gestore è quindi consapevole della propria responsabilità relativamente al pregiudizio che un invio non puntuale dei dati può arrecare all'Ente pubblico.

art. 8
(Modalità di erogazione dell'importo)

L'importo del finanziamento verrà erogato in due rate secondo le seguenti modalità:

1. primo svincolo, pari al 50% dell'ammontare complessivo del finanziamento, entro 30 giorni dall'inizio dell'attività e previa presentazione di fattura e documentazione attestante la stipula di fidejussione a copertura di un importo pari all'anticipazione, previa acquisizione della certificazione antimafia aggiornata e del DURC;
2. saldo, pari al 50% della sovvenzione, entro 30 gg. dalla approvazione del rendiconto che dovrà essere inserito, corredato della relativa documentazione, all'interno del sistema di monitoraggio Si. Mon., ai sensi della determinazione dirigenziale B06163/12.

E' obbligatorio allegare al rendiconto finale la "Relazione analitica di merito e tecnico finanziaria" con il resoconto sulla finalizzazione e con l'indicazione dei partecipanti assunti nonché copia delle documentazioni attestanti le assunzioni. Oltre alla normale disciplina delle riparametrazioni prevista dalla determinazione dirigenziale B06163/12, nel caso di non raggiungimento dell'obiettivo di finalizzazione, sul saldo contabilmente dovuto come risulterebbe dalle verifiche di rendiconto, dovranno essere operate le decurtazioni previste dal p. 19 dell'Avviso Pubblico. I rendiconti delle spese saranno certificati dal personale del RTI aggiudicatario del "Servizio integrato di assistenza tecnica di supporto all'Autorità di Gestione del POR 2007-2013 della Regione Lazio e di connessi servizi di controllo". Le attività di controllo della documentazione di progetto, finalizzate alla predisposizione della certificazione delle spese da parte del RTI e quindi alla determinazione del contributo spettante, saranno svolte presso la sede del soggetto attuatore e riguarderanno il 100% delle spese sostenute e riportate nella rendicontazione di spesa trasmessa all'Amministrazione.

Il Soggetto gestore è tenuto alla istituzione di un fascicolo di operazione contenente la documentazione tecnica e amministrativa (documentazione di spesa e giustificativi) e, coerentemente con quanto previsto all'art. 90 del Regolamento (CE) 1083/2006, alla sua conservazione fino a tre anni successivi alla chiusura del POR FSE; sono tenuti a timbrare le fatture originali a giustificazione della spesa con la scritta "spesa che ha usufruito del contributo del Por Lazio FSE 2007-2013", sono tenuti altresì ad assicurare la stabilità di una operazione, se del caso, così come ai sensi dell'art.57 del Reg.1083/06, per cinque anni dal suo completamento. I documenti vanno conservati in formato cartaceo (per gli originali dei libri di contabilità e dei giustificativi quietanzati, per le copie degli ordini di pagamento).

La fideiussione, dovrà essere conforme al modello predisposto con Decreto Ministeriale del Ministero del Tesoro per gli interventi cofinanziati dal F.S.E., pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 26 aprile 1997 n. 96 divulgato sul sito www.sirio.regione.lazio.it e rilasciata da primario istituto di credito iscritto nell’elenco, pubblicato dall’ISVAP, delle imprese autorizzate nell’esercizio del ramo cauzioni o da compagnia di assicurazioni iscritta nell’elenco, pubblicato dall’ISVAP, delle imprese autorizzate nell’esercizio del ramo cauzioni o da primaria società finanziaria iscritta all’elenco speciale di cui all’art. 107 della legge bancaria 1 sett. 1993 n.° 385.

art. 9

(Disciplina delle restituzioni)

Il Soggetto gestore si impegna ad effettuare la restituzione delle somme non utilizzate entro 90 gg. dal termine dell’intervento mediante versamento su c/c bancario n: IBAN IT03M0200805255000400000292 acceso presso la UNICREDIT ag. presso Regione Lazio 2 – 30151 Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 00145 – Roma intestato a Regione Lazio, con l’indicazione della seguente causale di versamento «Restituzione parte finanziamento non utilizzato per lo svolgimento del Progetto denominato, contrassegnato dai codici SI_MON, (specificare l’importo della restituzione relativo ad ogni codice SI_MON), finanziato con la determinazione dirigenziale n. del ».

art. 10

(Risoluzione)

In caso di inosservanza degli obblighi derivanti dalla presente convenzione la Regione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione unilaterale per inadempimento (art. 1453 c.c.).

art. 11

(Divieto di cumulo)

Il Soggetto gestore dichiara di non percepire contributi, finanziamenti, o altre sovvenzioni, comunque denominati, da organismi pubblici per le azioni oggetto della presente convenzione.

art. 12

(Tutela della privacy)

Il Soggetto gestore si impegna ad osservare la massima riservatezza nei confronti delle notizie di qualsiasi natura comunque acquisite nello svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione.

art. 13

(Foro competente)

Foro competente per qualsivoglia controversia che dovesse originarsi nell’interpretazione o nell’esecuzione del presente atto è esclusivamente quello di Roma.

art. 14

(Disposizioni finali)

Per tutto quanto non previsto espressamente dalla presente Convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.